

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 1999, n. 5173.
Comune di SS. Cosma e Damiano (Latina). Nomina commissario *ad acta* per deaulizione piano regolatore generale. Pag. 17
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 ottobre 1999, n. 5234.
Acquedotti ex Casmez. Conto consuntivo delle spese di gestione per l'anno 1998 Pag. 18
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 1999, n. 5334.
Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate ai comuni ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 6 luglio 1998 n. 24 e successive modifiche, in ordine al parere di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche Pag. 30
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 ottobre 1999, n. 1681.
Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali: Cooperativa sociale Terzo Millennio a r.l. con sede in Tarquinia (Viterbo) (F. 397) Pag. 40
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 1999, n. 1692.
Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali: «Nova Gulliver società cooperativa sociale a responsabilità limitata» con sede in Nettuno Pag. 40
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 1999, n. 1693.
Bilancio di previsione 1999. Variazione di bilancio Pag. 40
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 1999, n. 1694.
Bilancio di previsione 1999. Variazione di bilancio Pag. 41
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 1999, n. 1695.
Bilancio di previsione 1999. Variazione di bilancio Pag. 41
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 1999, n. 1696.
Bilancio di previsione 1999. Variazione di bilancio Pag. 42
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 1999, n. 1697.
Bilancio di previsione 1999. Variazione di bilancio Pag. 42
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 1999, n. 1698.
Bilancio di previsione 1999. Variazione di bilancio Pag. 43
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 1999, n. 1699.
Bilancio di previsione 1999. Variazione di bilancio Pag. 43
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 1999, n. 1700.
Bilancio di previsione 1999. Variazione di bilancio Pag. 44
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 1999, n. 1701.
Bilancio di previsione 1999. Variazione di bilancio Pag. 44
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 1999, n. 1702.
Bilancio di previsione 1999. Variazione di bilancio Pag. 45
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 1999, n. 1704.
Integrazione del decreto n. 1422/1993 con la identificazione dell'ente «Parco regionale dei castelli Romani» tra gli enti e aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 Pag. 45
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 1999, n. 1708.
Leggi regionali 28 giugno 1993, n. 29 e 23 maggio 1996, n. 18. Associazione ARPA. Cancellazione dal registro regionale delle organizzazioni di volontariato Pag. 46
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 novembre 1999, n. 1728.
Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali: «Cooperativa sociale Città Aperta a r.l.» con sede in Viterbo Pag. 46
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 novembre 1999, n. 1729.
Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali: «Il Punto soc. coop. sociale a r.l. Società cooperativa sociale a r.l.» con sede in Vetralla (Viterbo) (F. 313) Pag. 46
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 1999, n. 1738.
Delega all'Assessore U.T.V.R.A. G. Hermandt per la firma dell'intesa di programma per i lavori di pubblica utilità «Comune Sufarizzio L.P.U.» Pag. 47
- DIPARTIMENTO SCUOLÀ, FORMAZIONE E POLITICHE PER IL LAVORO.
Determinazione 3 novembre 1999, n. 184; Rettifica determinazione 30 luglio 1999, n. 35; Circolare 19 marzo 1998, n. 37, del Ministero del lavoro. Formazione individualizzata. Azioni formative rivolte ai lavoratori occupati (UC). Approvazione: catalogo dell'offerta. Progetti ammessi (Deliberazione della Giunta regionale n. 177/1999) Pag. 47

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 NOV. 1999

ADDI' 2 NOV. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO-AMATI-CIOFFARELLI-DONATO-META-

DELIBERAZIONE N° 5334

OGGETTO: Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate ai comuni ai sensi dell'art. 32 della L.R. 6 luglio 1998 n. 24 e successive modifiche, in ordine al parere di cui all'art. 32 della L.28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche.



LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 32 della legge regionale 6 luglio 1998 n. 24 e successive modificazioni, con quale il sono state subdelegate ai Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente le ulteriori funzioni amministrative relative al parere di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni, per le opere già realizzate entro il 31 dicembre 1993;

VISTO l'art. 34 della citata L.R. 24/98, così come modificato dalla legge regionale 7 giugno 1999 n. 6, giusta il quale i pareri di cui al precedente art. 32 sono espressi dal competente organo comunale in conformità a direttive, emanate dalla Regione in relazione alle norme di tutela contenute nei PTP adottati all'epoca dell'abuso;

RITENUTO, pertanto, anche a seguito dell'intervenuta approvazione e pubblicazione sul BURL del testo coordinato delle norme tecniche di attuazione contenute nei singoli PTP, di dar corso all'emanazione delle direttive di cui trattasi, con ciò definendo parametri e criteri oggettivi di riferimento cui debbono conformarsi i pareri emessi dai Comuni nell'esercizio delle funzioni subdelegate;

SU PROPOSTA dell'Assessore Urbanistica e Casa

DELIBERA

di approvare, ai fini dell'esercizio, da parte dei Comuni, delle funzioni amministrative subdelegate ai sensi dell'art. 32 della L.R. 6 luglio 1998 n. 24 e successive modificazioni, in ordine al parere di cui all'art. 32 della L. 28 febbraio 1985 n.47 e successive modificazioni, le seguenti direttive, di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della L.15 maggio 1997 n. 127 e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio:

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI

IL VICE SEGRETARIO: f.to Dott. Adolfo PAPI



8 NOV. 1999



REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

Roma, li

ALLEG. alla DELIB. N. 5334
DEL 2 NOV. 1999

CW

Allegato "A"

Legge regionale 6 luglio 1998 n. 24 e successive modificazioni
SUBDELEGA AI COMUNI DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

DIRETTIVE

AM



AM



Roma, li

Le presenti direttive (emanate ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R. 6 luglio 1998 n. 2, così come modificata dalla legge regionale 7 giugno 1999 n. 6) seguono la pubblicazione sul BURL del testo coordinato delle norme tecniche di attuazione contenute nei singoli PTP, approvato con varie deliberazioni di G.R in data 30 luglio 1999, ai sensi dell'art. 20, comma 2, della L. R. 6.07.98 n. 24 e successive modificazioni.

In virtù del combinato disposto degli artt. 32 e 33 della legge regionale da ultimo citata, la pubblicazione del testo coordinato di che trattasi consegna così operatività all'esercizio da parte dei Comuni delle funzioni amministrative subdelegate relativamente al parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 (e successive modificazioni) in ordine a tutte le opere abusivamente realizzate entro il 31 dicembre 1993.

In altri termini, i Comuni, quali enti subdelegatari, sono ora competenti, purché dotati di strumento urbanistico generale vigente, all'emissione del parere di cui al surrichiamato art. 32 non solo per le opere abusivamente realizzate entro il 1° ottobre 1983 (già, peraltro, "subdelegate" in virtù degli artt. 41 e 51 di cui alle leggi regionali, rispettivamente, 11 e 12 del 1997) bensì anche per quelle comunque realizzate entro il 31 dicembre 1993 (ciò a dire, le opere oggetto del condono edilizio di cui all'art. 39 della L. 724/94)

A ragione di questa integrale subdelega, si viene in tal guisa a concretare un decentramento "a tutto tondo" delle competenze regionali sul tema, al termine di un percorso legislativo che, inframmezzato dalle leggi regionali n.59/95 e n.11 e 12 del '97, consente ora di dare reale corpo (quantomeno per la materia in argomento) al modulo organizzativo dei rapporti fra Regione ed enti locali, quale recepito dalla Costituzione (art. 118), con ciò superando quelle vischiosità che si frappongono ad una corretta ed agile relazione fra la P.A. ed il cittadino

Pag. 1





A ciò si deve aggiungere la decongestione degli Uffici regionali da incombenze che appiattiscono la funzione dell'Ente sulla mera gestione del territorio, con conseguente elusione degli istituzionali, eminenti compiti di pianificazione e controllo delle sue trasformazioni.

Peraltro, le nuove, ulteriori competenze attribuite ai Comuni esigono che le stesse siano in qualche misura regolamentate e disciplinate quanto ai criteri e modalità di esercizio, al fine di consentire ai Comuni stessi una corretta, puntuale ed uniforme gestione dei profili applicativi della complessa materia della tutela paesaggistica per quello che attiene il rilascio del parere di cui all'art. 32 della L. 47/85.


Di qui la necessità delle istruzioni e direttive che seguono, in conformità al disposto di cui all'art. 34 della L.R. 24/98, così come modificato dalla recente L. R. 6/99, che testualmente recita: "I pareri di cui all'art. 32 sono espressi dal competente organo del comune, sentita la commissione edilizia comunale, come integrata ai sensi dell'art. 1, comma 5, della l.r. 59/1995 e successive modificazioni, in conformità alle direttive di cui all'art. 35 emanate dalla Regione.

I pareri di cui all'art. 32 sono espressi secondo le modalità previste dall'art. 25 della presente legge e dall'art. 82, nono comma, del d.p.r. 616/1977, come integrato dall'art. 1 della legge 431/1985. La Regione, in sede di emanazione delle direttive di cui al comma 1, individua le fattispecie in cui le modalità di tutela dei PTP adottati alla data di entrata in vigore della presente legge determinano l'applicazione dell'art. 33 della l. 47/85.

Le direttive di cui al comma 1 sono emanate in coerenza con le finalità espresse dalla presente legge ed in relazione alla normativa dei PTP adottati all'epoca dell'abuso."

Va al riguardo osservato che le modifiche apportate al testo originario dell'art. 34 dalla citata L.R. 6/99 appaiono particolarmente incisive e penetranti

Pag. 2





La primitiva formulazione - secondo la quale i pareri ai sensi dell'art. 32 della L. 47/85 ("in toto" subdelegati - si ripete - in virtù dell'omologo art. 32 della L.R. 24/98) dovevano essere espressi dal competente organo comunale in conformità ai contenuti della predetta L.24/98 - è stata ora modificata eliminando ogni riferimento ai contenuti di cui trattasi: in altre parole, in virtù di tali modifiche, le disposizioni di tutela paesistica, contenute nella L.R. 24/98, non costituiscono il quadro di riferimento normativo che presiede ai criteri di valutazione, da parte di Comuni, della compatibilità ambientale dell'opera abusiva per la quale è richiesto parere a norma dell'art. 32 della L. 47/85.

In proposito, non può non rilevarsi l'opportunità del descritto intervento abrogativo, atteso che il parere in questione è strutturalmente incardinato e funzionalmente connesso alla sanatoria straordinaria (c.d. condono) di cui agli artt. 31 della L. 47/85 e 39 della L. 724/94, che "quale atto di clemenza generale, invero, è inteso a segnare con una cesura storica una sorta di rifondazione dell'ordine giuridico, introducendo una straordinaria perenzione di, tendenzialmente, tutte le situazioni sanzionabili pendenti. È il momento di questa cesura a contrassegnare eccezionalmente situazioni ed interessi, e dunque a porsi come referente delle qualificazioni giuridiche (...). Il che, in altri termini, significa che le valutazioni giuridiche debbono essere compiute soltanto in riferimento ai parametri presenti al tempo dell'operatività dell'atto generale di clemenza." (Cons. di Stato, sez. II, n. 403 del 20/05/98).

Posta la questione in questi termini, è allora evidente che l'emissione dei pareri ex art. 32 L. 47/85 in conformità ai parametri normativi contenuti nella L. R. 24/98 avrebbe comportato l'inopportuna applicazione, in senso retroattivo, di norme di tutela non vigenti al momento dell'operatività delle leggi 47/85 e 724/94.

Se, dunque, la soppressione, da parte della L.R. 6/99, di ogni riferimento ai contenuti della più volte citata L. R. 24/98 esplicita un adeguamento alla natura ed alle finalità del condono edilizio, è pur vero che non può prescindersi dalla necessità di definire taluni criteri - guida, che consentano, nell'emissione dei pareri di cui trattasi, una tutela "oggettiva" e reale (nonché realistica) del territorio vincolato.





Roma, li

Stante anche il disposto di cui al citato art. 34 della L.R. 24/98, così come modificato dalla L.R. 6/99 ("le direttive di cui al comma 1 sono emanate (...) in relazione alla normativa dei PTP adottati all'epoca dell'abuso), tali criteri vanno allora reperiti nelle norme di tutela di cui ai Piani Territoriali Paesistici, nei testi adottati dalla Giunta Regionale a cavallo degli anni 1987 - 1991, che rappresentano, da questo punto di vista, un attendibile quadro normativo cui ancorare i criteri di valutazione che confluiscono nel parere emesso ai sensi dell'art. 32 della L. 47/85.

Essendo tali PTP (e le norme relative) adottati e pubblicati al momento dell'entrata in vigore della legge 724/94, essi possono legittimamente applicarsi alle opere oggetto del condono edilizio di cui alla legge testé citata (sono, invece, fatte salve le opere oggetto del condono di cui alla L. 47/85, atteso che le norme di tutela contenute nei PTP sono sopravvenute al vigore di quest'ultima legge).

In linea di massima vale, quindi, il principio che il parere favorevole ai sensi dell'art. 32 è subordinato alla compatibilità delle opere abusivamente realizzate in ambiti assoggettati a vincolo paesaggistico - e per le quali è istanza di condono ai sensi della L. 724/94 - con le disposizioni contenute nei PTP a suo tempo adottati dalla Giunta Regionale.

Il richiamato principio esige, peraltro, che venga temperato nella sua assolutezza, alla luce del fatto che i PTP adottati di per sé non sono vigenti: tale qualità viene infatti assunta - secondo una giurisprudenza ormai consolidata - solo allorché ne appare consumato il processo formativo, che coincide con la loro definitiva approvazione (come noto, avvenuta solo di recente a seguito della entrata in vigore della L.R. 24/98).

Le norme e prescrizioni contenute nei Piani di cui trattasi sono allora da ritenere, più che altro, norme interne di comportamento, che pur vincolando, in linea di massima, l'orientamento dell'Amministrazione, possono essere anche derogate dall'Amministrazione medesima, in presenza di particolari situazioni ed espressi, concreti motivi.

Alla luce delle suesposte considerazioni (ed a prescindere dalle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e del restauro ed il risanamento conservativo, così come definite alle lett. a), b, c) dell'art. 31 della L. 457/78, che sono in ogni caso sempre

Pag. 4





consentite, esplicitamente od implicitamente, dalle norme di tutela contenute nei PTP), possono essere assentite, pur in difformità dalle disposizioni e prescrizioni contenute nel PTP, quelle opere ed interventi che, quand'anche realizzate in ambiti di più attenta tutela quali le zone agricole, possono, per loro natura ed entità, essere riassorbite nel tessuto paesaggistico ed integrarsi con i suoi valori fondanti ed emergenti.

In particolare (e ferma restando la necessità di parere negativo allorché le opere, per i loro aspetti strutturali, formali ed architettonici, male si integrino nel tessuto paesaggistico su cui esse insistono):

- le opere che, intervenendo su manufatti preesistenti, non comportano aumenti di superficie o di volume e non incidono, di per sé, in misura apprezzabile sullo "status quo ante" (ad esempio, apertura di una luce o di un ingresso sulla facciata dell'edificio). Attesa la modesta incisione di tali opere sul contesto paesaggistico, le stesse possono essere assentite anche nelle zone di massima tutela ai sensi del PTP.;*
- gli ampliamenti, purché contenuti in termini di superficie e/o di volume, al fine di consentire una migliore funzionalità e godibilità della sua destinazione d'uso. Giova avvertire che il concetto di "ampliamento" - come tale distinto da quello di "nuova costruzione" - presuppone un manufatto preesistente (ultimato, cioè, in una fase logicamente e cronologicamente precedente) e si concreta in un intervento comunque strutturalmente e funzionalmente connesso con tale manufatto.*

Peraltro, sussistono peculiari fattispecie ove è da ritenere consentito all'Amministrazione superare i surrichiamati limiti alla facoltà di deroga alle norme di tutela contenute nel PTP, cosicché possano ottenere parere favorevole ai sensi dell'art. 32 della L. 47/85 anche quelle opere abusive non riconducibili nelle categorie di cui ai punti 1) e 2) vale a dire, le costruzioni "ex novo" (abusi totali)

Le fattispecie in questione vanno individuate in quelle zone ed aree che, al momento della realizzazione dell'opera abusiva, già presentavano, in fatto, una lata compromissione, cosicché l'integrità originaria del paesaggio è stata "vulnerata" da interventi (anche legittimi) che, nel loro succedersi, hanno profondamente alterato, o addirittura degradato, lo stato dei luoghi.





In siffatti accadimenti, la "nuova costruzione" abusiva viene ad inserirsi in una zona già urbanizzata ed ampiamente asservita all'edificazione, determinandosi con ciò una situazione di fatto in cui l'intervento assume un carattere di mera residualità, che consente di "riassorbire" l'intervento medesimo nell'ambito dell'insediamento edilizio preesistente.

In concreto, si può allora ammettere, come regola generale, che è in facoltà della Amministrazione comunale esprimere parere favorevole, anche in deroga al PTP, qualora il lotto interessato dal manufatto insista all'interno di un centro abitato, da intendersi, quest'ultimo, come insieme di edifici costituito in un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade ed altri spazi pubblici, di non meno venticinque fabbricati (D.L. 30/4/1992 n. 215).

Non pare inutile rammentare, per inciso, che il concetto urbanistico di centro abitato differisce profondamente da quello di centro storico (per una sua definizione, vedasi la circolare Ministero LL.PP. n.3210 del 28 ottobre 1967): è vero, infatti, che quest'ultimo - per i suoi fondanti valori di tradizionale paesaggio urbano - non consente alcuna deroga alle rigorosa tutela di PTP che lo concernono.

In ogni caso, fuori dall'ipotesi del "centro abitato", non è da ritenere invece consentito all'Amministrazione stessa derogare alle norme di tutela contenute nel PTP laddove l'opera abusiva insista in zona interessata da un'edilizia diradata, sparsa e disomogenea (a ragione della presenza di numerose aree libere) che, come tale, non concreta la nozione di centro abitato così come sopra definita.

Va, a margine, rilevato che la disapplicazione, in tali ipotesi, dei "limiti" e "vincoli" posti dalle norme di PTP non implica in alcun modo un'attenuarsi delle esigenze di tutela commesse al valore primario del paesaggio, atteso che una tutela reale, e non meramente virtuale e burocratica del territorio, postula che il contenuto del parere non consegua a valutazioni di "statica" conservazione di un territorio ormai inciso e modificato nel suo tessuto originario (ed il cui vincolo, pertanto, largamente inattuato).

Può allora apparire opportuno, ai fini di una corretta ed effettiva tutela, assentire opere che, pur a rigore incompatibili con le norme del PTP adottato, nulla aggiungono e nulla tolgono, "ex se", a luoghi già ampiamente asserviti - come sopra detto -





all'edificazione, corredando semmai il parere - laddove la concreta fattispecie lo richieda e lo consenta - di un insieme di prescrizioni e condizioni (quali, a puro titolo di esempio, cromatismi, finiture, sistemazioni a verde, piantumazioni) atte, in qualche misura, a riqualificare, arricchire e ricomporre la trama di un tessuto paesistico di fatto compromesso.

Del resto, si ripete, le surrichiamate motivate ipotesi di deroga alle norme di tutela, non escludono (anzi, impongono) comunque l'emissione di un parere negativo, laddove l'opera abusiva sostanzi, di per sé, una intollerabile incisione negativa degli aspetti paesaggistici dal vincolo protetti.

A questo proposito, si possono citare ad esempio, quale "caso limite", le strutture realizzate con materiale "precario" (capanne, baracche, ricoveri ecc.) e che, proprio per tale natura, siano da ritenere indecorosi per la qualità dei luoghi.

L'art. 34 della L.R. 24/98, così come modificato dalla L. R. 6/99, statuisce che "(...) La Regione, in sede di emanazione delle direttive di cui al comma 1, individua le fattispecie in cui le modalità di tutela dei PTP adottati alla data di entrata in vigore della presente legge determinano l'applicazione dell'art. 33 della l. 47/85."

Dispone, poi, l'art 33 della l. 47/85 che sono insuscettibili di sanatoria le opere in contrasto con vincoli imposti da leggi statali e regionali a tutela, fra l'altro, di interessi paesistici ed ambientali (comma 1, lett. a) qualora questi comportino l'inedificabilità e siano stati imposti prima dell'esecuzione delle opere stesse (in concreto, quindi, la insanabilità in questione, che consegue a norme di PTP che prevedono la inedificabilità di un dato ambito territoriale, è circoscritta alle opere realizzate in data posteriore alla pubblicazione sul BURL dei vari PTP adottati dalla Giunta Regionale).

Si tratta allora, in virtù del combinato disposto degli articoli ora citati, di individuare, all'interno delle norme di tutela contenute nei PTP adottati al momento dell'entrata in vigore della L.R. 24/98 (e dei quali si è finora discusso), quelle "modalità di tutela" che, concretandosi, di fatto, nella inedificabilità, rendono insuscettive di sanatoria - a termini dell'art. 33 della L.47/85 - le opere abusivamente realizzate.

Pag. 7





Roma, li

A tal proposito, assumono pertinente rilievo quelle zone ed aree il cui intrinseco pregio naturale o storico - paesaggistico (ad esempio, i centri storici) ovvero la peculiare rilevanza ambientale (ad esempio, le fasce di rispetto lungo le acque pubbliche) si riverbera nella qualità, loro assegnata dalle norme di PTP, di massima tutela o di non trasformabilità (tutela integrale), ove è vietato qualunque tipo di trasformazione (morfologica, naturalistica, infrastrutturale, edilizia) dello stato dei luoghi e degli equilibri ambientali e paesistici raggiunti.

In queste zone, a ragione del peculiare rigore che caratterizza la tutela loro conferita, vige una sorta di principio generale di insanabilità (fatte salve, ovviamente le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e risanamento conservativo che, in quanto dirette alla conservazione stessa del manufatto, sono di massima consentite) che attira, di necessità, l'adozione di parere negativo in ordine alle opere abusive ivi realizzate, non ammettendosi deroghe ed eccezioni alle norme di tutela che tali zone disciplinano (se non, evidentemente, le deroghe dalle norme stesse previste per i singoli ambiti territoriali).

Ove, pertanto, si tratti di opere rientranti in tali fattispecie (come, in generale, ogni qualvolta non intervenga il parere favorevole di cui all'art. 32 della L. 47/85), l'effetto non può che essere il diniego della concessione in sanatoria.

Si rappresenta, infine - per quanto attiene la determinazione, giusta quanto richiesto dall'art. 35, comma 3, della L.R. 24/98, e successive modificazioni, delle modalità concernenti la comunicazione al Ministero BB.CC.AA. dei pareri espressi e la contestuale trasmissione della relativa documentazione nonché della periodicità delle informative da inviare alla Regione circa i pareri medesimi, che tali argomenti sono stati precedentemente illustrati nell' " Atto di indirizzi e direttive per l'attuazione della legge regionale 19 dicembre 1995 n. 59. Subdelega ai Comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale" (Deliberazione di Giunta regionale 18 maggio 1996, n. 3910, pubblicata sul BURL del 30 luglio 1996), alla quale, pertanto, si rinvia.

Pag. 8



dk